



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Area Risorse finanziarie e Provveditorato
Settore Diritto annuale

2019: DIRITTO ANNUALE DOVUTO DALLE NUOVE IMPRESE

INVARIATO L'IMPORTO RISPETTO AL 2018

Alla luce della riduzione del 50 per cento del diritto determinato per l'anno 2014, come disposto dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e visto il Decreto del 22 maggio 2017, che ha autorizzato l'aumento del 20 per cento del diritto annuale quale finanziamento di progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, gli importi del diritto annuale dovuti dalle imprese che **dal 1 gennaio 2019** chiedono l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese o che aprono nuove unità locali o sedi secondarie, nonché dai nuovi soggetti REA, sono:

✓ **Imprese individuali che chiedono l'iscrizione o l'annotazione nella sezione speciale** (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

SEDE	UL	SEDE+1 UL	SEDE+"n" UL	"n" UL
€ 53,00	€ 11,00	€ 63,00	[52,80+(10,56 x "n" UL)] e arrotondare il totale all'euro	(10,56 x "n" UL) e arrotondare il totale all'euro

✓ **Imprese individuali che chiedono l'iscrizione nella sezione ordinaria**

SEDE	Per l'apertura di ciascuna unità locale/sede secondaria
€ 120,00	€ 24,00

✓ **Società semplici agricole**

SEDE	Per l'apertura di ciascuna unità locale/sede secondaria
€ 60,00	€ 12,00

✓ **Società semplici non agricole**

✓ **Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001**

✓ **Società in nome collettivo**

✓ **Società in accomandita semplice**

✓ **Società di capitali**

✓ **Società cooperative**

✓ **Società di mutuo soccorso**

✓ **Consorzi con attività esterna**

✓ **Enti economici pubblici e privati** ✓ **Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000**

✓ **G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico**

SEDE	Per l'apertura di ciascuna unità locale/sede secondaria
€ 120,00	€ 24,00

✓ **Imprese con sede all'estero che aprono unità locali/sedi secondarie**

Per l'apertura di ciascuna unità locale/sede secondaria
€ 66,00

✓ **Nuovi soggetti REA (associazioni, fondazioni)**

Importo dovuto solo per la sede
€ 18,00

✓ **Persona fisica che chiede l'iscrizione nella sezione speciale REA**

Importo dovuto
€ 18,00

N.B.: le imprese che aprono unità locali/sedi secondarie all'estero, non sono tenute per esse al pagamento del diritto annuale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

In fase di iscrizione di nuova impresa o soggetto REA e di apertura di unità locali/sedi secondarie, l'utente potrà pagare il diritto annuale contestualmente alla domanda o con modello F24 nel termine di 30 giorni, scegliendo nella sezione dedicata al "Diritto annuale in iscrizione" tra le seguenti opzioni di pagamento:

- **"Addebito contestuale alla pratica"**, con indicazione dell'importo se non già definito in automatico

- **"Pagamento tramite F24"**.

Per le pratiche non di prima iscrizione è già impostata la casella del "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Per le **start-up e gli incubatori certificati** non tenuti al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura unità locale, si dovrà scegliere la modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.

Sul modello F24, nella SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI, occorre indicare:

- CODICE ENTE TO
- CODICE TRIBUTO 3850
- ANNO DI RIFERIMENTO 2019

Se il pagamento non viene eseguito nei termini e con le modalità suddette, è ancora possibile sanare l'omissione versando l'importo dovuto, tramite modello F24, avvalendosi del c.d. ravvedimento operoso (info su <http://www.to.camcom.it/diritto-annuale>).

Nei casi di omesso o tardivo pagamento si procederà all'invio di una sanzione amministrativa variabile dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del Decreto legislativo 472/97 e del Decreto 27 gennaio 2005 n. 54.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Valeria Nicoletti

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005